



## COMUNE DI NEMBRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Area economica commerciale  
Responsabile del procedimento  
Tavola dott.ssa Adelaide  
Lun. – ven. h 9.00/13.00  
Tel 035/471.307  
Fax 035/471.343  
e-mail: [commercio@nembro.net](mailto:commercio@nembro.net)  
prot. \_\_\_\_\_  
ord. n° \_\_\_\_\_

### ALLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA AL DETTAGLIO PRESENTI SUL NEMBRO

**OGGETTO : ORDINANZA DEROGA OBBLIGO DI CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVO ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL  
DETTAGLIO MEDIE E GRANDI STRUTTURE – ANNO 2011**

### IL SINDACO

- VISTO il D.Lgs. 31/3/1998 n° 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n° 59" che, al titolo IV, artt. 11,12 e 13, detta prescrizioni, principi e criteri per quanto concerne gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;
- VISTA la Legge regionale Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010, "testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";
- RICHIAMATO in particolare il comma V lett. d) dell'art 103 della l.r. sopraccitata;
- RICORDATO che il comune di Nembro in accordo con i comuni di Albino ed Alzano Lombardo ha costituito il distretto del commercio del "Basso Serio" regolarmente approvato dalla regione Lombardia, definendo così un ambito territoriale le cui funzioni sono meglio delineate all'art 5 l.r. 6/2010 già citata;
- RICHIAMATI altresì i verbali della cabina di regia del "Distretto del Commercio del Basso Serio";
- visto il protocollo d'intesa stipulato tra il distretto e le strutture in indirizzo;
- DECISO, pertanto di programmare le aperture tenendo conto delle singole richieste pervenute;

- 26 giugno
- 24 luglio
- 31 luglio
- 14 agosto
- 21 agosto
- 28 agosto

- Visto gli artt. 7/bis e 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato ed integrato dalla Legge n. 3 del 16.01.2003 e dalla Legge n. 116 del 20.05.2003;

Via Roma 13  
24027 Nembro (BG)

Tel. 035 471 311  
Fax 035 471 343

[www.nembro.net](http://www.nembro.net)  
[comune@nembro.net](mailto:comune@nembro.net)

Cod. Fisc. 00221710163



**COMUNE DI NEMBRO**

PROVINCIA DI BERGAMO

## DISPONE

Che per i motivi esposti in premessa, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio alimentari e non, in sede fissa e costituiti in forma di medie e grandi strutture, possono osservare per il restante anno 2011 le seguenti disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura:

- 26 giugno
- 24 luglio
- 31 luglio
- 14 agosto
- 21 agosto
- 28 agosto

Per migliore informazione si ricordano i seguenti aspetti:

### 1- ORARIO GIORNALIERO

Gli esercizi commerciali possono restare aperti a partire dalle ore 7 (sette) fino alle ore 22 (ventidue). Nel rispetto di tali limiti, l'esercente determina liberamente l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque complessivamente le 13 (tredici) ore giornaliere di apertura.

All'esercente è fatto obbligo di rendere noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione ben visibili e leggibili dall'esterno.

L'orario pubblicizzato deve riguardare tutti i giorni, evidenziando l'eventuale chiusura infrasettimanale prescelta.

### 2 - GIORNATE ESCLUSE DALLE APERTURE

Non è consentita l'apertura al pubblico delle attività di vendita nelle seguenti giornate:

- 1° gennaio;
- Pasqua;
- 25 aprile;
- 1° maggio;
- 15 agosto;
- 25 dicembre pomeriggio;
- 26 dicembre.

### 3 - GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE PER LE QUALI E' CONCESSA DALLA LEGGE LA FACOLTA' DI APERTURA

- nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre;
- nell'ultima domenica di uno dei mesi di maggio, agosto o novembre;
- nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre ad esclusione del 25 pomeriggio e dell'intera giornata del 26.

Via Roma 13  
24027 Nembro (BG)

Tel. 035 471 311  
Fax 035 471 343

www.nembro.net  
comune@nembro.net

Cod. Fisc. 00221710163

C:\DOCUME~1\trovesiv\IMPOST~1\Temp\ordinanza distretto.doc



## **COMUNE DI NEMBRO**

PROVINCIA DI BERGAMO

### **4 - SANZIONI**

Le violazioni al presente provvedimento sono sanzionate ai sensi dell' art 104 della l.r. 6/2010 "Testo Unico del Commercio".

### **5 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti nonché l'orario di lavoro previsto dai contratti collettivi per le singole categorie di lavoratori.

Il presente dispositivo, sostituisce ogni precedente disposizione in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa e su aree pubbliche con questa incompatibile.

Per quanto non espressamente previsto, deve farsi riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. n. 114/1998, alla L.R. Lombardia n. 14/1999, al Regolamento Regionale Lombardia 3/2000 così come modificato e dalle L.R. Lombardia 6/52010.

## **DISPONE INOLTRE**

Di dare comunicazione dei provvedimenti di cui sopra alle Associazioni dei Consumatori e alle organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del Settore a livello locale.

Di provvedere alla sua pubblicizzazione tramite gli strumenti comunali di divulgazione.

Alla Polizia Locale, agli uffici e agli agenti della forza pubblica è demandato il compito di far rispettare la presente dispositivo.

Nembro lì, 20 giugno 2011

**IL SINDACO**  
(CAVAGNIS EUGENIO)